



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004;

VISTA la comunicazione della società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 ottobre 2017;

VISTA la comunicazione della società Italgas Reti S.p.A. pervenuta in data 27 ottobre 2017;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. 2i Rete Gas S.p.A. è una società attiva, con l'omonimo gruppo costituito insieme alle sue controllate (indicato di seguito anche come "2iRG"), nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi civili e industriali e, in misura minore, di GPL, nonché nella fornitura di acqua potabile in cinque comuni italiani. In particolare, con riferimento all'attività di distribuzione di gas naturale, 2iRG risulta concessionario del servizio di distribuzione di gas in circa duemila comuni italiani. 2iRG ha realizzato nel

2016 un fatturato mondiale pari a circa 930 milioni di euro, realizzati interamente in Italia¹.

2. Nedgia S.p.A. (di seguito Nedgia) è una società, appartenente al gruppo spagnolo GNF, attiva principalmente nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale. In particolare, in tale settore, Nedgia opera in otto regioni (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata) e 223 comuni. Nedgia, in aggiunta, è altresì attiva nella fornitura di acqua potabile in tre comuni siciliani. Infine, Nedgia detiene insieme a Bonatti S.p.A. il controllo congiunto di Cilento Rete gas S.r.l., società di progetto costituita in favore di una ATI, a cui partecipa Nedgia, che si è aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione di gas in alcuni comuni del Cilento.

Il fatturato mondiale realizzato da Nedgia nel 2016 è pari a circa 89 milioni di euro, realizzati interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di Nedgia (e, indirettamente, della sua controllata Cilento Rete Gas S.r.l.) da parte di 2iRG.

4. L'operazione è accompagnata da un accordo di servizio (Transitional Service Agreement, di seguito anche TSA), con il gruppo GNF, che attualmente controlla Nedgia, ai sensi del quale quest'ultimo continuerà a fornire, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data del *closing* dell'operazione, una serie di servizi di natura tecnica, informatica e amministrativa in favore di Nedgia (estendibili di altri sei mesi per il solo servizio di monitoraggio della rete e di gestione del sistema SCADA), funzionali a garantire la continuità delle operazioni di quest'ultima, nonché la concessione di una licenza non esclusiva di utilizzo dei marchi GNF per un periodo di tre mesi dalla data del *closing*, periodo nel quale verrà completato il *de-branding* degli asset ceduti.

¹ Il dato di fatturato fornito dalla Parte non include il fatturato realizzato dai controllanti di 2iRG, in quanto non cambierebbe la valutazione relativa alla autorità competente a ricevere la notifica dell'operazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente in Italia nell'ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

6. Le previsioni contenute nell'accordo di TSA che si accompagna all'operazione possono essere considerate direttamente connesse e necessarie alla stessa e pertanto si qualificano come restrizioni accessorie all'operazione².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

A) Mercati rilevanti e posizioni delle parti

7. L'Operazione notificata riguarda, in ragione dell'operatività delle Parti, il settore della distribuzione del gas naturale e quello dei servizi idrici. Più in particolare, all'interno dei settori citati, in base ai precedenti dell'Autorità³ si individuano i seguenti mercati:

- i) il mercato della gestione del servizio di distribuzione di gas naturale;
- ii) i mercati delle gare d'ambito per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale;
- iii) il mercato della gestione del ciclo idrico integrato;
- iv) i mercati delle gare per l'affidamento in gestione del medesimo nei singoli ATO.

² Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), par. 27-35.

³ Cfr. provv. n. 24320 del 17 aprile 2013, C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS e provv. n. 26314 del 21 dicembre 2016, C12076 - ACEA/IDROLATINA.

Il mercato della gestione del servizio di distribuzione di gas naturale

8. Il servizio di distribuzione di gas naturale⁴, svolto per legge in regime di monopolio legale sulla base di una concessione, ha dimensione corrispondente con il territorio della concessione stessa.

9. In tale mercato, le Parti servono complessivamente più di 2200 Comuni italiani, di cui circa duemila serviti dall'acquirente 2iRG. L'operazione, pertanto, con riferimento al mercato rilevante in esame, comporta semplicemente la sostituzione di un operatore con un altro in ciascuno di tali Comuni e non determina alcuna modifica della struttura del mercato.

I mercati delle gare d'ambito per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale

10. Il servizio di distribuzione di gas naturale è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla base di una concessione. Pertanto, l'unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd. concorrenza per il mercato)⁵.

11. In conseguenza del quadro normativo vigente – e come già affermato in numerosi precedenti dell'Autorità⁶ - il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara negli ambiti territoriali minimi (c.d. "ATEM"). Gli effetti dell'operazione in tale settore sono pertanto misurati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d'ambito, avendo riguardo

⁴ L'attività in esame è definita dall'art. 2, comma 1, lett. n), Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ("Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", pubblicato in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142.) come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti", è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato in concessione per un periodo non superiore a dodici anni. Ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto a tutte le altre attività del settore del gas, tra cui anche l'attività di vendita; essa, inoltre, è soggetta a regolazione delle condizioni e tariffe di accesso da parte dell'AEEGSI.

⁵ L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D.Lgs. 164/2000. Successivamente, il D.L. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") il compito di definire degli ambiti territoriali minimi (cd. "ATEM") per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011)

⁶ Cfr. C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. n. 24320 del 17 aprile 2013 in Boll. 17/2013, C11990 - SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA, provv. n. 25550 del 15 luglio 2015 in Boll. 26/2015 e C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING, provv. n. 26012 del 18 maggio 2016 in Boll. 17/2016.

all'incidenza della stessa sul grado di concorrenza attesa in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, tale valutazione discende in primo luogo dalla attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente⁷ In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell'Atem, partecipino alla gara. I principali driver che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul totale dei punti di riconsegna del gas (PDR) dell'ATEM detenuta dal principale gestore uscente⁸), nonché alcune caratteristiche dell'ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante o – più in generale – la sua dimensione (capacità finanziaria), che conferisce un ruolo importante alle ipotesi sul comportamento dei due principali player nazionali (Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.), nonché, su scala macro-regionale, delle grandi *multiutility* (Hera S.p.A., Iren S.p.A. e A2A S.p.A.)

12. Coerentemente con tale impostazione, la Parte notificante ha fornito una stima della quota dei punti di riconsegna del gas (“PDR”) detenute dalle Parti all'interno di ciascuno degli ATEM in cui risulta attiva la società acquisita e nei quali, pertanto, si potrebbero verificare sovrapposizioni tra le Parti quali gestori uscenti nell'ATEM. In particolare, Nedgia risulta attiva nei seguenti 24 ATEM: Agrigento; Bari 1; Bari 2; Benevento; Brindisi; Caltanissetta; Catania 1; Catania 2; Cosenza 1; Cosenza 2; Foggia 1; Foggia 2; Frosinone 2; Isernia; L'Aquila 2; Messina 1; Messina 2; Palermo 2; Potenza 2; Reggio di Calabria – Vibo Valentia; Salerno 2; Salerno 3; Taranto; Trapani.

13. Tra i 24 ATEM in cui è attualmente operativa Nedgia, 2iRG non è attiva negli ATEM di Caltanissetta, Cosenza 1, Messina 1 e Trapani, nei quali

⁷ Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati (cfr. da ultimo il citato provv. n. 26012, nel caso C12044) è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un Atem un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'Atem nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli Atem nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare). L'importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza, nell'Atem, è legata al fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall'obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il cd. VIR (valore residuo degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all'operatore vincitore della gara ovviamente si riduce all'aumentare dei PDR da questo serviti nell'Atem.

⁸ L'analisi della misura in cui un operatore detiene la qualifica di “operatore uscente” di un Atem viene qui fatta in prima approssimazione basandosi principalmente sulle posizioni delle Parti e dei concorrenti negli Atem in termini di numero di PDR. Tuttavia la posizione delle Parti può essere analizzata anche attraverso un diverso indicatore, il valore del capitale delle reti attualmente gestite nell'Atem misurato a fini regolatori (CIN), che fornisce indicazioni leggermente diverse e complementari rispetto a quelle ricavabili dall'analisi condotta sul numero dei PDR allacciati.

pertanto non si verificano sovrapposizioni tra le Parti. Nei mercati di tali ATEM si può quindi presumere che l'operazione non produca effetti restrittivi apprezzabili rispetto agli incentivi a partecipare alle future gare. In relazione agli ATEM di Bari 1 e Salerno 2, poi, le Parti hanno una presenza attuale limitata nei rispettivi ATEM, in quanto detengono attualmente una quota congiunta inferiore al [10-15%]⁹ del complesso dei PDR degli stessi.

14. Con riferimento ai restanti 18 ATEM, le rispettive quote (in termini di PDR) delle Parti e dei principali operatori concorrenti sono raffigurate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 1-18)¹⁰.

Tabella 1 – ATEM di Agrigento

Agrigento	Quota di PDR
2iRG	[30-35%]
Nedgia	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]

Tabella 2 – ATEM di Bari 2

Bari 2	Quota di PDR
2iRG	[40-45%]
Nedgia	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]

Tabella 3 – ATEM di Benevento

Benevento	Quota di PDR
2iRG	[20-25%]
Nedgia	[5-10%]
Napoletanagas S.p.A.	[50-55%]
Powergas distribuzione S.p.A.	[5-10%]
Salerno Energia Distribuzione	[5-10%]

Tabella 4 – ATEM di Brindisi

Brindisi	Quota di PDR
2iRG	[80-85%]
Nedgia	[10-15%]
SES Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 5 – ATEM di Catania 1

Catania 1	Quota di PDR
2iRG	[35-40%]
Nedgia	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
SOGIP S.r.l.	[5-10%]

⁹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁰ Si precisa che le Parti hanno fornito informazioni sulle quote di mercato dei gestori in termini di PDR all'interno degli ATEM interessati. I dati contenuti nelle tabelle 1-18 sono tuttavia stati ottenuti in base a elaborazioni del database della AEEGSI, che fornisce informazioni sostanzialmente coincidenti con quello delle Parti. Il database AEEGSI contiene peraltro anche le informazioni sul CIN detenuto dalle imprese negli ATEM.

Tabella 6 – ATEM di Catania 2

Catania 2	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[55-60%]
ASEC S.p.A.	[30-35%]

Tabella 7 – ATEM di Cosenza 2

Cosenza 2	Quota di PDR
2iRG	[15-20%]
Nedgia	[inferiore all' 1%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
CPL distribuzione S.r.l.	[5-10%]

Tabella 8 – ATEM di Foggia 1

Foggia 1	Quota di PDR
2iRG	[30-35%]
Nedgia	[30-35%]
Mediterranea Energia	[30-35%]
ADEN S.r.l.	[5-10%]

Tabella 9 – ATEM di Foggia 2

Foggia 2	Quota di PDR
2iRG	[35-40%]
Nedgia	[5-10%]
AMGAS S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 10 – ATEM di Frosinone 2

Frosinone 2	Quota di PDR
2iRG	[65-70%]
Nedgia	[10-15%]
AQUAMET	[20-25%]

Tabella 11 – ATEM di Isernia

Isernia	Quota di PDR
2iRG	[50-55%]
Nedgia	[5-10%]
MELFI RETI GAS S.r.l.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 12 – ATEM di L'Aquila 2

L'Aquila 2	Quota di PDR
2iRG	[15-20%]
Nedgia	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
Alto Sangro distribuz. gas S.r.l.	[10-15%]

Tabella 13 – ATEM di Messina 2

Messina 2	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
SI GAS distribuzione S.r.l.	[5-10%]

Tabella 14 – ATEM di Palermo 2

Palermo 2	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[40-45%]
Consorzio SIMEGAS	[15-20%]
CO.M.E.S.T. S.r.l.	[5-10%]
CPL Distribuzione S.r.l.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 15 – ATEM di Potenza 2

Potenza 2	Quota di PDR
2iRG	[20-25%]
Nedgia	[1-5%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
A.M.G. S.C.P.A.	[5-10%]
CNEA SUD S.r.l.	[5-10%]
COSVIM Soc. coop.	[5-10%]

Tabella 16 – ATEM di Reggio Calabria – Vibo Valentia

Reggio Calabria – VV	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
CPL distribuzione S.r.l.	[10-15%]

Tabella 17 – ATEM di Salerno 3

Salerno 3	Quota di PDR
2iRG	[45-50%]
Nedgia	[5-10%]
AMALFITANA gas S.r.l.	[20-25%]
NUCERIA distribuz. gas S.r.l.	[5-10%]

Tabella 18 – ATEM di Taranto

Taranto	Quota di PDR
2iRG	[80-85%]
Nedgia	[10-15%]

15. Quanto alle date di effettuazione delle gare per i suddetti ambiti, il DM 226/2011 aveva elaborato per tutte le gare un calendario, che raggruppava le scadenze per la effettuazione delle gare in otto gruppi (cd. “cluster”) ed è stato più volte modificato, da ultimo con il D.L. n. 210/2015 (legge 16/2016). Sotto questo profilo, gli ATEM sopra elencati possono essere raggruppati in quattro categorie:

1. ATEM appartenenti al sesto “cluster” che non includono il capoluogo di provincia, (Bari 2, Frosinone 2, L’Aquila 2);
2. ATEM appartenenti al sesto “cluster” che includono il capoluogo di provincia, (Foggia 2)
3. ATEM appartenenti al settimo “cluster” che non includono il capoluogo di provincia, (Catania 1, Cosenza 2, Messina 2, Palermo 2, Salerno 3 e

Foggia 1);

4. ATEM appartenenti al settimo “cluster” che includono il capoluogo di provincia, (Agrigento, Benevento, Brindisi, Catania 2, Isernia, Potenza 2, Reggio Calabria e Taranto)

16. I termini ultimi per la pubblicazione del bando da parte della stazione appaltante sono ad oggi già scaduti per tutti i diciotto ATEM sopra elencati. Non sono tuttavia ancora decorsi né i termini oltre i quali si attiva il potere sostitutivo della Regione né quelli, successivi, oltre i quali il potere sostitutivo passa in capo al MISE¹¹. In particolare tali termini scadono, rispettivamente per ciascuna delle categorie sopra definite, nelle seguenti date:

1. 11 marzo 2018 (Regione) e 11 maggio 2018 (MISE);
2. 11 dicembre 2017 (Regione) e 11 febbraio 2018 (MISE);
3. 11 maggio 2018 (Regione) e 11 luglio 2018 (MISE);
4. 11 febbraio 2018 (Regione) e 11 aprile 2018 (MISE).

17. Si osserva, infine, che di recente la legge 4 agosto 2017, n.124 ha dato mandato all’AEEGSI di semplificare l’iter procedurale di verifica della procedura di gara¹² e ha favorito un ampliamento della partecipazione alle gare, aumentando la possibilità per gli operatori di ricorrere a raggruppamenti temporanei di impresa (“RTI”)¹³.

Il mercato della gestione del ciclo idrico integrato e il mercato delle gare per l’affidamento in gestione del medesimo nei singoli ATO

18. Il ciclo idrico integrato comprende le attività connesse al servizio idrico integrato - la captazione, l’adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua (c.d. servizi di acquedotto), la raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e la loro depurazione (c.d. servizio di depurazione) - affidate tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero *in-house* dagli Enti

¹¹ Il potere sostitutivo di Regione e MISE in caso di inadempienza delle stazioni appaltanti è stato disciplinato da ultimo dal DL 210/2015, convertito con legge n. 16/2016.

¹² La semplificazione procedurale prevista dal Legislatore riguarda gli iter per la valutazione dei valori di rimborso da riconoscere al gestore uscente – nell’ambito del trasferimento degli impianti di distribuzione in capo al gestore entrante - e per la verifica dei bandi di gara. Tale processo è stato avviato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM. Al riguardo l’AEEGSI ha anche pubblicato il 2 novembre scorso un documento di consultazione sul quale gli operatori sono tenuti ad intervenire entro il 30 novembre p.v. (Cfr. DCO 734/2017/R/GAS.)

¹³ In particolare, è stato previsto che i requisiti riferiti alla capacità tecnica (previsti alle lettere a., c. e d. dell’articolo 10, comma 6 del regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226) possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo per l’impresa mandataria di possedere i requisiti di cui alla lettera b. del citato articolo, riferiti all’esperienza gestionale, in misura minima del 40%, pur dovendo gli stessi essere posseduti cumulativamente da tutti i partecipanti al RTI.

responsabili dello stesso. La normativa attualmente vigente prevede che ogni Regione ripartisca il proprio territorio in ATO (ambiti territoriali ottimali) per i quali viene individuato l'Ente di Governo d'Ambito. Quest'ultimo si occupa di affidare il servizio a un gestore unico, al quale i singoli comuni dell'ATO trasferiscono in concessione d'uso gratuito la gestione delle reti¹⁴.

19. Con riferimento all'aspetto gestionale del servizio e all'offerta degli stessi all'utenza finale, tale mercato ha una dimensione locale, coincidente con l'ampiezza dell'ATO per il quale il servizio è stato affidato. In base a tale definizione, il mercato geografico interessato dall'operazione in esame corrisponde agli ATO in cui sono attive le Parti nel mercato dei servizi idrici. In particolare, l'acquisita Nedgia risulta attiva nel mercato in questione soltanto in tre comuni dell'ATO 1 di Palermo, mentre l'acquirente 2iRG è attiva solo in quattro comuni del nord Italia e in un comune dell'Italia centrale. Pertanto, l'operazione non determina sovrapposizioni in relazione alla gestione del ciclo idrico integrato, risolvendosi nella mera sostituzione di un operatore con un altro.

20. Infine, data la scarsa operatività di Nedgia nel settore (la società fornisce soltanto una percentuale minima dei servizi idrici relativi all'ATO 1 di Palermo), l'operazione non è idonea a produrre effetti apprezzabili nel più ampio mercato delle gare per l'affidamento della gestione del ciclo idrico integrato in ciascun ATO.

B) Effetti dell'operazione

21. Come già anticipato in sede di definizione dei mercati rilevanti, l'operazione è idonea a produrre effetti apprezzabili nel solo mercato delle gare d'ambito per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale, in particolare con riferimento ai 18 ATEM di cui alle Tabelle 1-18. Si tratta di ATEM per i quali, a termini di legge, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione dovrebbe essere avviata nei primi mesi del 2018 per evitare l'attivazione del potere sostitutivo della Regione o, successivamente del MISE.

22. Nel valutare gli effetti della concentrazione tra le Parti nei mercati delle future gare per le concessioni del servizio di gestione nei diversi ATEM interessati si deve fare riferimento alla pressione competitiva esercitabile dalle imprese che potranno verosimilmente partecipare alle suddette gare. In

¹⁴ Cfr. C12035 – IRETI/ATENA, provv. n. 25938 del 23/3/2016, in Boll. 11/2016 e C12076 – Acea/Idrolatina, provv. n. 26314, in Boll. 48/2016.

tali mercati, la variabile più rilevante per valutare la concorrenza attesa in sede di gara e i vincoli competitivi che ne derivano, è individuata dalla presenza pregressa nell'ATEM, cui è legato un vantaggio competitivo sotto il profilo sia finanziario che organizzativo in grado di incidere in misura significativa sull'incentivo a partecipare alla gara e sulla possibilità di presentare un'offerta competitiva. Secondo quanto già accertato in precedenti decisioni dell'Autorità¹⁵ gli operatori uscenti detengono di una posizione di vantaggio rispetto ad altri eventuali partecipanti alla gara, in particolare quando la presenza degli stessi arriva vicina al 50% dei PDR o raggiunge livelli superiori. La presenza pregressa nell'ATEM aumenta pertanto l'incentivo e la probabilità di partecipazione alla gara da parte dell'impresa e la possibilità di presentare una offerta competitiva.

Al contempo, la presenza pregressa in un ATEM di un operatore prevalente costituisce un forte disincentivo per gli altri operatori a partecipare alla procedura di gara relativa all'ATEM medesimo. Ne deriva che la contendibilità attesa è, in tali casi, bassa.

Una variabile rilevante ai fini della decisione di partecipare o meno a una determinata gara di ATEM è poi da ricondursi alla presenza pregressa in uno o più degli ATEM limitrofi a quello oggetto di allocazione (tale prossimità non richiede necessariamente che gli ATEM siano tra loro confinanti). Infine, la pressione competitiva nelle gare di ambito dipenderà, oltre che dalla presenza negli stessi ed, eventualmente, in ATEM limitrofi, anche da ulteriori caratteristiche degli ipotetici concorrenti, quali la dimensione (e capacità finanziaria) degli stessi, nonché le stesse strategie di gara.

23. Esaminando la posizione delle Parti negli ATEM interessati dall'operazione, con riferimento agli ATEM di Benevento, Cosenza 2, Foggia 2, L'Aquila 2, Potenza 2 e Reggio Calabria – Vibo Valentia l'operazione non sembra avere effetti restrittivi nel mercato delle future gare per la gestione del servizio di distribuzione nei relativi ambiti. In essi, infatti, in base alla presenza attuale delle Parti, non sembra ravvisarsi la possibilità che venga a costituirsi, in capo alla *merged entity*, una posizione di forza capace di diminuire in maniera significativa, come effetto dell'operazione, la contendibilità del relativo ATEM. In alcuni di questi casi, peraltro, la concentrazione tra le Parti potrebbe contribuire ad accrescere la contendibilità dell'ATEM rispetto ad operatori terzi dotati di una presenza maggiore nell'ambito in questione.

24. Diversamente, la concentrazione appare suscettibile di produrre effetti

¹⁵ Cfr. supra, nota6.

restrittivi della concorrenza, con riferimento in particolare ai mercati delle gare future, nei seguenti ATEM: Agrigento, Bari 2, Brindisi, Catania 1, Catania 2, Foggia 1, Frosinone 2, Isernia, Messina 2, Palermo 2, Salerno 3, Taranto¹⁶.

25. Con riferimento agli ATEM di Agrigento, Bari 2, e Foggia 1, infatti, l'operazione comporta il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali operatori attualmente presenti nei suddetti ATEM, peraltro con posizioni piuttosto simmetriche, i quali verosimilmente rappresenterebbero due dei tre principali contendenti degli ATEM in questione in sede di gara. A seguito dell'operazione, la presenza congiunta delle Parti in termini di PDR in tali ATEM risulterebbe peraltro in tutti questi casi superiore al 60%, andando a costituire un operatore che verrebbe a detenere una posizione di vantaggio che potrebbe scoraggiare anche potenziali concorrenti terzi dalla partecipazione alla gara.

26. Per quel che riguarda poi gli ATEM di Catania 1 e Frosinone 2, i possibili effetti anticoncorrenziali sono principalmente associati al fatto che l'acquisizione di Nedgia (che detiene in tali ATEM, rispettivamente, il [10-15%] e il [10-15%] dei PDR) comporterebbe, da un lato, l'eliminazione del terzo operatore più importante per l'ATEM in questione (e quindi presumibilmente idoneo a rappresentare uno dei potenziali concorrenti alle relative gare) e, dall'altro, il consolidamento della quota di 2iRG che, divenendo il primo operatore *incumbent*, potrebbe venire a detenere una posizione scarsamente contendibile da altri operatori in sede di gara¹⁷.

27. Con riferimento agli ATEM di Catania 2, Isernia, Salerno 3, Messina 2 e Palermo 2 i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione sarebbero associati soprattutto alla circostanza che, a seguito della operazione, una delle due Parti, dotata di una maggior presenza nell'ambito nella situazione *pre-merger*, verrebbe a consolidare la propria posizione di forza e rendere in tal modo l'ambito in questione meno contendibile per altri operatori¹⁸.

28. Infine, le Parti rappresentano i principali operatori attualmente attivi in termini di PDR anche negli ATEM di Brindisi e Taranto. La situazione in tali ATEM, tuttavia, si caratterizza per il fatto che esse detengono una

¹⁶ La società Italgas, principale impresa del settore in Italia e unico operatore nazionale in aggiunta a 2iRG, ha inviato una comunicazione relativa all'operazione in esame in cui sottolineava i possibili effetti anticoncorrenziali della stessa con riferimento ad 11 ATEM (tutti inclusi tra i 12 ATEM citati), di cui almeno 9 sono ritenuti dalla stessa Italgas particolarmente problematici.

¹⁷ In questi ATEM peraltro la quota di presenza delle Parti diventa ancora più elevata se misurata in termini di capitale, come risulta dalla valorizzazione di quest'ultimo effettuata a fini regolatori (il cd. CIN).

¹⁸ Anche in questi ATEM la analisi porterebbe in alcuni casi all'ulteriore rafforzamento della posizione delle parti se effettuata in termini di CIN anziché di PDR.

posizione *pre-merger* notevolmente squilibrata, in quanto 2iRG detiene già antecedentemente all'operazione una percentuale di PDR superiore all'80% del totale degli ATEM. Tuttavia a seguito della acquisizione di Nedgia, che rappresenta comunque il principale operatore alternativo nei suddetti ATEM in termini di PDR, la *merged entity* giungerebbe a operare quasi come unico gestore uscente degli ATEM in questione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Brindisi, Catania 1, Catania 2, Foggia 1, Frosinone 2, Isernia, Messina 2, Palermo 2, Salerno 3, Taranto;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 2i Rete Gas S.p.A. e Nedgia S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Quinto;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo